



IL PRESIDENTE

IN QUALITA' DI COMMISSARIO DELEGATO

AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 DEL D.L.N. 74/2012

CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 122/2012



DECRETO n. 973 del 3 giugno 2015

Programma per la realizzazione di soluzioni alternative alle abitazioni danneggiate e distrutte dal sisma del maggio 2012 attraverso l'acquisto, fornitura, installazione e manutenzione di Prefabbricati Modulari Abitativi Rimovibili (P.M.A.R.) e delle connesse opere di urbanizzazione.

Ricognizione liquidazione risorse al Comune di Mirandola (MO) (PMAR Lotto 5 e Lotto 9) a fronte degli oneri sostenuti per la manutenzione delle opere di urbanizzazione e per le spese per le utenze elettriche degli impianti pubblici e determinazioni conseguenti.

Premesso che

con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 maggio 2012 è stato dichiarato eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto legge 4 novembre 2002 n. 245, convertito con modificazioni dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2002, n. 286;

con i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 e 30 maggio è stato dichiarato lo stato d'emergenza in ordine agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia e Mantova i giorni 20 e 29 maggio 2012 ed è stata disposta la delega al capo del dipartimento della Protezione Civile ad emanare ordinanze in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell'orientamento giuridico;

il Decreto Legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni in legge n. 122 del 1 agosto 2012, ha previsto "interventi urgenti in favore delle aree colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e 29 maggio 2012";

con Decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla Legge 164 del 11.11.2014, e pubblicata sulla G.U. n. 262 del 11.11.2014, con la quale, all'art. 7, comma 9 ter, lo stato di emergenza conseguente agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 è prorogato al 31 dicembre 2015;

il giorno 29 dicembre 2014 si è insediato il nuovo presidente della Regione Emilia Romagna, Stefano Bonaccini, che ricopre da tale data anche le funzioni di Commissario delegato per la realizzazione degli interventi per la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 secondo il disposto dell'art. 1 del decreto legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012, n. 122;

con le ordinanze n. 41 del 14 settembre 2012, n. 44 del 20 settembre 2012 e n. 50 del 3 ottobre 2012 è stata approvata la documentazione predisposta per la procedura aperta per la progettazione, fornitura e posa in opera dei Prefabbricati Modulari Abitativi Rimovibili (P.M.A.R.), il loro riacquisto, la manutenzione ordinaria e straordinaria degli stessi per tre anni, la progettazione e realizzazione delle connesse

opere di urbanizzazione, in ambito urbano;

con le ordinanze n. 45 del 21 settembre 2012, è stata approvata la documentazione predisposta per la procedura aperta per la progettazione, fornitura e posa in opera dei Prefabbricati Modulari Abitativi Rurali Rimovibili (P.M.A.R.), il loro riacquisto, la manutenzione ordinaria e straordinaria degli stessi per tre anni;

con ordinanza n. 85 del 5 dicembre 2012 è stato disposto, tra l'altro,:

- a. di destinare e concedere in utilizzo ai Comuni i P.M.A.R. e i P.M.R.R. realizzati;
- b. di assegnare ai Comuni di Cavezzo, Cento, Concordia sulla Secchia, Mirandola, Novi di Modena, San Felice e San Possidonio le aree per l'urbanizzazione dei P.M.A.R.;
- c. di riconoscere agli stessi Comuni di cui alla lettera b., il rimborso delle spese dagli stessi sostenute per la manutenzione ordinaria e straordinaria delle aree in cui sono insediati i P.M.A.R. e per le utenze elettriche degli impianti per la pubblica illuminazione delle stesse aree;
- d. di finanziare la relativa spesa, stimata in € 2.000.000,00, ogni onere incluso, per un arco temporale di cinque anni a partire dalla data di consegna definitiva delle aree e delle opere di urbanizzazione, con le risorse di cui all'articolo 2 del D.L. 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni in legge n. 122 del 1 agosto 2012;

con decreto n. 623 del 17 luglio 2013 è stato stabilito, tra l'altro, di assegnare ai sotto elencati Comuni le risorse annue di ciascuno indicate per cinque anni, per far fronte agli oneri per la manutenzione delle opere di urbanizzazione previste nel programma relativo alla realizzazione di soluzioni alternative alle abitazioni danneggiate, Prefabbricati Modulari Abitativi Rimovibili (P.M.A.R.) ed al rimborso delle utenze elettriche per la pubblica illuminazione delle stesse aree:

Lotto 1	Comune di Cavezzo	€ 22.426,00	+ € 1.315,32	= € 23.741,32
Lotto 2	Comune di Cento	€ 22.658,00	+ € 2.254,83	= € 24.912,83
Lotto 3	Comune di San Possidonio	€ 34.742,00	+ € 3.494,98	= € 38.236,98
Lotti 5 e 9	Comune di Mirandola	€ 100.666,00	+ € 12.183,58	= € 112.849,58
Lotto 6	Comune di Concordia sulla Secchia	€ 47.536,00	+ € 7.628,83	= € 55.164,83
Lotto 10	Comune di San Felice	€ 47.462,00	+ € 3.081,60	= € 50.543,60
Lotto 13	Comune di Novi	€ 87.048,00	+ € 5.186,10	= € 92.234,10

per una spesa annua pari ad € 397.683,24 e complessiva per anni cinque di € 1.988.416,20, che trova copertura finanziaria nell'ambito dello stanziamento di € 2.000.000,00 approvato con la suindicata ordinanza n. 85 del 5 dicembre 2012, a valere sulle risorse di cui all'articolo 2 del D.L. 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni in legge n. 122 del 1 agosto 2012;

Richiamati i decreti del Commissario delegato n. 1078 del 21 ottobre 2013 e n. 51 del 17 gennaio 2014, con i quali sono state liquidate le risorse ai Comuni a fronte degli oneri per la manutenzione delle opere di urbanizzazione e per le spese per le utenze elettriche degli impianti pubblici relativi al primo anno;

Rilevato che così come precisato nel già citato decreto del Commissario delegato n.623 del 17 luglio 2013 gli oneri per la manutenzione delle opere di urbanizzazione a carico dei Comuni decorrono dalla data di consegna delle stesse e che si darà luogo alla liquidazione della seconda annualità sulla base della rendicontazione delle spese sostenute dal Comune per la manutenzione effettuata nel primo anno;

Preso atto che la consegna delle opere di urbanizzazione al Comune di Mirandola (PMAR Lotto 5 e Lotto 9) è avvenuta in data 27 agosto 2013;

Vista la documentazione consegnata dal Comune di Mirandola per la rendicontazione delle spese sostenute trasmessa con nota assunta al prot. n.CR.2015.22402 in data 15.05.2015 dalla quale si deduce che gli oneri sostenuti dall'Amministrazione Comunale ammontano ad € 41.704,90;

Rilevato quindi che il Comune di Mirandola avendo sostenuto spese per € 41.704,90 inferiori a quanto liquidato per la prima annualità pari ad € 112.849,58 ha ancora a disposizione € 71.144,68 pari alla differenza tra la quota liquidata inizialmente e quanto realmente speso per il primo anno, e quindi sufficienti per sostenere gli oneri di manutenzione del secondo anno;

Dato atto che per il Comune di Mirandola permane anche per il secondo anno l'obbligo, come previsto dal citato decreto n. 623 del 17 luglio 2013, di rendicontare le spese sostenute, dando atto che non si farà luogo a successivi trasferimenti in assenza di tale rendicontazione;

Tutto ciò visto e considerato

DECRETA

- 1) per i motivi esposti in premessa e che qui si intendono integralmente riportati, di prendere atto della rendicontazione delle spese sostenute dal Comune di Mirandola per la manutenzione delle opere di urbanizzazione previste nel programma relativo alla realizzazione di soluzioni alternative alle abitazioni danneggiate, Prefabbricati Modulari Abitativi Rimovibili (P.M.A.R.) ed al rimborso delle utenze elettriche per la pubblica illuminazione delle stesse aree;
- 2) di dare atto che non si procederà per il Comune di Mirandola al trasferimento di ulteriori risorse in quanto le spese sostenute sono ancora ampiamente contenute nelle somme assegnate e liquidate per sostenere gli oneri di manutenzione riferiti alla prima annualità;
- 3) di dare atto che si farà luogo a successivi trasferimenti al comune di Mirandola quando verranno rendicontate spese in misura pari o superiore rispetto a quanto ancora disponibile;
- 4) di dare atto infine che il presente decreto non comporta alcun impegno finanziario.

Bologna li,

3 GIU. 2015

Stefano Bonaccini

